

L'esame di regolarità

Controlli selezionati a campione ed effettuati su base documentale

Gli uffici possono verificare ogni annualità delle cinque (o quattro) durante la quale il contribuente fruisce della detrazione

Silvio Rivetti

Eopportuno avere consapevolezza delle modalità con cui l'agenzia delle Entrate effettua i suoi controlli. Da questo punto di vista, l'esame della regolarità del superbonus non si differenzia dagli ordinari metodi di controllo delle altre detrazioni. I controlli sulle detrazioni si svolgono in capo ai contribuenti che ne hanno beneficiato, indipendentemente dal fatto che essi ne abbiano fruito direttamente in dichiarazione, o che abbiano optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura: e hanno per oggetto la disamina della documentazione a disposizione di questi ultimi. Perciò, tali controlli vengono denominati formali/documentali, secondo la puntuale disciplina dell'articolo 36-ter Dpr 600/1973.

Selezione a campione

La posizioni dei contribuenti da controllare vengono selezionate a campione, a livello centrale; e poi comunicate ai singoli uffici territoriali dell'agenzia delle Entrate, competenti per territorio in base al domicilio fiscale dei contribuenti individuati. Le modalità con le quali gli applicativi informatici del fisco selezionano le posizioni da vagliare sono tutt'altro che segrete, essendo rese pubbliche nei provvedimenti del direttore dell'Agenzia. I criteri utilizzati sono svariati, spesso in combinazione tra di loro: e così il controllo potrà essere attivato, ad esempio, a seguito dell'incrocio tra i dati dichiarati e quelli resi disponibili da soggetti terzi nelle banche dati (indicanti mutui, bonifici, atti pubblici), oppure sulla scorta di informazioni statistiche

indicanti i profili a più alto rischio, per via magari del forte scostamento degli importi portati in detrazione rispetto agli anni precedenti, oppure perché il contribuente risulta collegato ad altri soggetti, sottoposti a controllo.

La procedura

I contribuenti selezionati ricevono quindi l'invito, attraverso posta ordinaria, a contattare gli uffici territoriali di riferimento; e a esibire tutta la documentazione utile alla verifica delle detrazioni, fruita nell'anno d'imposta oggetto d'esame. La documentazione può essere consegnata manualmente, oppure via raccomandata, o telematicamente mediante l'applicativo Civis. Il controllo riguarderà l'intera documentazione relativa ai lavori edili svolti: e dunque in primo luogo, nel superbonus come per tutte le altre detrazioni edili, le fatture, i bonifici, le eventuali comunicazioni all'Enea e gli eventuali adempimenti dell'amministratore di condominio. Da questo punto di vista, il 110% porta in dote la verifica aggiuntiva delle sole asseverazioni ecobonus e sismabonus, e del visto di conformità in caso di cessione del credito o sconto in fattura.

Gli esiti del controllo

Se dal controllo non emergono irregolarità, i contribuenti ricevono una comunicazione informale dagli uffici di assenza di rilievi; se invece dall'esame emergono irregolarità o carenze che giustificano una rettifica della detrazione, i contribuenti ricevono via raccomandata una comunicazione che indica i motivi dei recuperi e i prospetti di calcolo delle maggiori somme dovute per l'anno d'imposta esaminato (pari alle im-

poste da versarsi, al posto della detrazione recuperata, e alla sanzione del 30% di tali importi). I contribuenti avranno a disposizione i successivi 30 giorni o per confrontarsi con gli uffici, per fornire chiarimenti e documentazione integrativa; o per pagare la somma richiesta, avvalendosi in questo modo della riduzione delle sanzioni irrogate a due terzi (con riduzione, cioè, al 10% delle maggiori imposte contestate).

Viceversa, se i contribuenti reputano i recuperi d'imposta immotivati e decidono di contestare le maggiori pretese, essi non potranno impugnare direttamente le comunicazioni di irregolarità ricevute (che si assumono essere una sorta di avviso bonario e non un atto contestabile); ma dovranno attendere la notifica delle successive cartelle esattoriali, con l'iscrizione a ruolo delle pretese oltre a sanzioni piene e interessi, per poter ricorrere avverso queste ultime innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio (previo esperimento, nel caso, della procedura di mediazione tributaria con gli uffici legali dell'agenzia delle Entrate, che è obbligatoria per tutti le liti il valore della cui imposta, sanzioni escluse, sia inferiore a 50mila euro).

È da notare che il disconoscimento della rata di detrazione relativa a un anno d'imposta implica automaticamente il recupero di tutte le quote di detrazione successive, spettanti negli anni d'imposta seguenti: e ciò significa il dilatarsi del confronto con il fisco - e dell'eventuale contenzioso - su scala pluriennale.

La tempistica

Il controllo documentale dovrebbe svolgersi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di presentazione della dichiarazione: e tuttavia il termine è indicativo. I controlli possono svolgersi anche più avanti, nel rispetto del termine ultimo previsto per la notifica della cartella di

pagamento (ovvero il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Il che significa che, per le quote di detrazione riguardanti l'anno d'imposta 2021, la cui dichiarazione è da presentarsi nel 2022, il Fisco ha la possibilità di svolgere i controlli e di notificare la relativa cartella di pagamento, entro il termine del 31 dicembre 2026.

Rilevato che le somme da pagare sono sempre rateizzabili, il recupero delle detrazioni potrebbe avvenire anche in applicazione delle modalità di accertamento ordinarie, che potrebbero coinvolgere i contribuenti in seconda battuta, ad esempio in conseguenza di verifiche nei confronti delle imprese che hanno effettuato i lavori. Tale più ampia tipologia di controllo può essere esperita in tempi più dilatati: ovvero, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta da esaminare. E tutto questo tenendo sempre presente che, per la Cassazione, il fisco può sottoporre a controllo ogni annualità delle cinque (o quattro) di spettanza del superbonus, anche se quelle precedenti non sono state controllate.

L'impianto sopra descritto non è innovato dal comma 5-bis dell'articolo 119 Dl 34/2020, aggiunto in sede di conversione del Dlsemplificazioni. La previsione per cui le violazioni meramente formali non comportano la decadenza delle agevolazioni limitatamente alle irregolarità riscontrate, non diverge rispetto ai principi generali per i quali la violazione formale è irrilevante, non generando debito d'imposta. Egualmente non appare innovativo il principio per cui, in caso di violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio va limitata al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI

La corretta spettanza del superbonus del 110% è riscontrata direttamente in capo ai contribuenti che ne hanno beneficiato, indipendentemente dal fatto che ne abbiano fruito in dichiarazione o abbiano optato per cessione del credito o sconto in fattura.

Criteri

I controlli formali sono eseguiti dagli uffici territoriali delle Entrate, competenti in base al domicilio fiscale dei contribuenti. La selezione delle posizioni da verificare avviene sulla base di incroci di dati, di indici e di indicatori statistici, resi noti dal direttore dell'Agenzia.

Sanzioni ridotte o piene

Si devono esibire le fatture, i bonifici, i vari documenti da predisporre. Il controllo può terminare senza esito o con la comunicazione di irregolarità, che può essere pagata nei 30 giorni successivi (con sanzioni ridotte) o sfociare nell'iscrizione a ruolo di imposte e sanzioni piene. La conseguente cartella è impugnabile.

Termini

Il termine per la notifica della cartella è il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; per la notifica dell'avviso di accertamento, in caso di controlli non solo documentali, l'erario ha a disposizione un anno in più.

2

Gli anni

Il termine indicativo per il controllo documentale è il secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione

